

COMAL S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

28 aprile 2022 – prima convocazione

29 aprile 2022 – seconda convocazione

COMAL SpA

Sede legale: Zona industriale "Due Pini"

S.S. Aurelia Km 113 – 01014 Montalto di Castro – VT

Tel. +39 0766 879718

info.comal@comalgroup.com

comal-spa@pec.it

www.comalgroup.com

CF – P.IVA – Iscr. Reg. Impr. Di
Viterbo:

01685280560 – REA VT 121332

CU ft: W7YVJK9

Capitale Sociale € 230.000 i.v.



Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Comal S.p.A. ("**Comal**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 16.30 presso lo studio del notaio dott. Antonino Privitera in Roma, Via Emilio de Cavalieri, 7, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In Sede Ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In Sede Straordinaria

- 1) Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multilaterale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 1.078.026.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; e*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.*



2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 1.078.026.

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.078.026 a riserva libera.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: e,*
- *vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.078.026 a riserva libera.*

3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere del dott. Domenico Muscianesi, in data 28 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare per cooptazione la dott.ssa Barbara Paolini, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato scadrà alla data della presente Assemblea.

Pertanto, alla luce della necessità di deliberare in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come componente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Barbara Paolini.

Si evidenzia che la dott. Barbara Paolini è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Per maggiori informazioni si rimanda al curriculum vitae della dott.ssa Barbara Paolini ed alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e dalla legge, resa disponibile congiuntamente con la presente relazione illustrativa sul sito www.comalgroup.com/investor-relations.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

In alternativa alla dott.ssa Barbara Paolini gli Azionisti potranno presentare le loro candidature, ovvero proposte di deliberazione con riferimento al presente punto all'ordine del giorno. Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato secondo quanto meglio descritto nell'avviso di convocazione, le candidature che dovessero provenire dai soci dovranno essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, al fine di consentire alla Società la pubblicazione delle stesse. Pertanto, le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 21 aprile 2022 e la documentazione relativa ai candidati sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 giorni prima dell'Assemblea (i.e. entro il 23 aprile 2022).

Le proposte di candidatura da parte dei soci dovranno essere trasmesse, alternativamente (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Montalto di Castro (VT), Strada Statale Aurelia KM 113 negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comal-spa@pec.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito della proposta, indicando altresì un recapito telefonico.

Unitamente alle proposte di candidatura sono depositati (i) i curricula professionali di ciascun candidato e (ii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF (secondo il modello che sarà messo a disposizione sul sito internet della Società).

L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2022.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di

deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Domenico Muscianesi, la dott.ssa Barbara Paolini è stata cooptata nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 ai sensi dell’art. 2386 cod. civ.*

delibera

1. *di nominare quale amministratore della Società Barbara Paolini, nata a Genova, il 26.11.1973, C.F. PLNBBR73S66D969A domiciliata per la carica presso la sede della Società, la quale resterà in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione.*

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multilaterale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

La proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana) nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di "rebranding" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.

1) Motivazioni delle variazioni proposte

In conseguenza delle menzionate attività di "rebranding", a partire dal 25 ottobre 2021, il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia è stato ridenominato in "Euronext Growth Milan". La figura del Nominated Adviser invece è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni presenti nel vigente testo di Statuto sociale.

Saranno oggetto di modifica e allineamento i riferimenti alle denominazioni dei mercati inseriti all'interno degli artt. 7, 12, 13, 14, 15 e 17.

Testo vigente	Testo Modificato
Articolo 7	Articolo 7
<p>Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p> <p>Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello statuto.</p> <p>Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato</p>	<p>Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p> <p>Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello statuto.</p> <p>Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato</p>

<p>AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").</p>	<p>AIM Italia Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" "Euronext Growth Milan").</p>
<p>Articolo 12</p>	<p>Articolo 12</p>
<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia").</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Articolo 13</p>

<p>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>	<p>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Articolo 14</p>
<p>La presente clausola troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su AIM Italia. Nel caso in cui la Società</p>	<p>La presente clausola troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan su AIM Italia.</p>

<p>richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>	<p>Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>
<p>Articolo 15</p>	<p>Articolo 15</p>
<p>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la disciplina sulla trasparenza (la "Disciplina sulla Trasparenza") come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha</p>	<p>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan l'AIM Italia trova applicazione la disciplina sulla trasparenza (la "Disciplina sulla Trasparenza") come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile)</p>

<p>comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p>In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.</p>	<p>decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p>In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.</p>
<p>Articolo 17</p>	<p>Articolo 17</p>
<p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del 	<p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su II' Euronext Growth Milan AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia;

<p>business” ai sensi dell’articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>- richiesta della revoca dalle negoziazioni sull’AIM Italia delle Azioni della Società, ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.</p>	<p>- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia;</p> <p>- richiesta della revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan II AIM Italia delle Azioni della Società, ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.</p>
---	--

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A. riunita in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 17, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per apportare modifiche di carattere formale e non sostanziale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant’altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime”*

2. Proposta di modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

come noto l'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan prevede che un emittente deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati dall'Euronext Growth Advisor.

Al riguardo, si propone di modificare l'articolo 23 dello statuto e precisare che l'amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, oltre a minori modifiche di coordinamento.

Inoltre, come noto, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale l'Assemblea è amministrata da Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri. Considerato il percorso di crescita intrapreso dalla Società, al fine di valutare in futuro l'inserimento nel Consiglio di Amministrazione di figure con competenze ulteriori rispetto a quelle già presenti, si sottopone all'Assemblea la proposta di ampliamento del Consiglio, prevedendo che lo stesso possa essere composto da 3 a 9 membri.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica.

Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 23</p> <p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.</p> <p>Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.</p>	<p>Articolo 23</p> <p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.</p> <p>Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. <u>L'Amministratore indipendente deve essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</u></p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino</p>

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la

almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF; **(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di**

sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura

tempo in tempo vigente, secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di

di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di amministratori indipendenti richiesto dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di amministratori indipendenti richiesto dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito **che siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Euronext Growth Milan, come**

	<p><u>eventualmente indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</u></p> <p>Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>
--	--

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A. riunita in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

- 1. di approvare le modifiche statutarie proposte all'articolo 23 dello statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli Amministratori;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per apportare modifiche di carattere formale e non sostanziale;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".*

**

12 aprile 2022, Montalto di Castro (VT)

Comal S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Guido Paolini